

COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese



**REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA
COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)**

I N D I C E

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo	Denominazione
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Esenzioni
3	Abitazione principale e sua pertinenza
3 bis	Esclusione dall'esenzione ICI
4	Aree divenute edificabili
5	Fabbricati fatiscenti – Fabbricati di interesse storico e artistico
6	Validità dei versamenti dell'imposta
7	Presentazione della dichiarazione
8	Modalità dei versamenti - Differimenti

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo	Denominazione
9	Accertamento con adesione

CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Articolo	Denominazione
10	Compenso incentivante al personale addetto

CAPO IV - SANZIONI – RIMBORSO

Articolo	Denominazione
11	Sanzioni ed interessi
12	Rateizzazioni
13	Rimborso

CAPO V - NORME FINALI

Articolo	Denominazione
14	Norme abrogate
15	Pubblicità del regolamento e degli atti
16	Casi non previsti dal presente regolamento
17	Rinvio dinamico

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 2

Esenzioni

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 3

Abitazione principale e sua pertinenza

1. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto - Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno di imposta 2008, è esclusa dall'ICI:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria;

b) l'ex casa coniugale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che lo stesso non sia titolare dei medesimi diritti su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune di Saltrio;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Sono assimilate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

b) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il

possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenti anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), ubicate nella stessa particella catastale ove si trova l'abitazione principale o in quelle confinanti con essa.

c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), a condizione che sia presentato all'ufficio tributi apposito modulo di comunicazione, debitamente compilato, contenente l'indicazione del rapporto di parentela e la precisazione che il familiare abbia la residenza anagrafica presso l'immobile oggetto dei benefici tributari. Tale modulo è da presentarsi entro il 16 giugno dell'anno di riferimento od eventualmente entro il 16 dicembre per gli immobili concessi nel secondo semestre dell'anno. Il mancato rispetto delle suddette scadenze comporta lo slittamento del beneficio all'anno successivo. Una volta presentato, il modulo è valido anche per gli anni successivi, restando a carico del contribuente l'obbligo di comunicare solo le variazioni rispetto a quanto in esso dichiarato.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Articolo 3 bis Esclusione dall'esenzione ICI

1. L'esenzione dall'ICI non opera per le seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

In queste ipotesi continua ad applicarsi la detrazione di imposta e l'aliquota ridotta nella misura stabilita con specifico atto deliberativo, tranne il caso di unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), per le quali è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta ma non della detrazione. Per tali immobili deve comunque essere rispettata la procedura di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).

2. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, e quindi usufruiscono dell'aliquota ridotta se destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenti anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), ubicate nella stessa particella catastale ove si trova l'abitazione principale o in quelle confinanti con essa.

3. E' consentita la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto

edilizio urbano risulta asserita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso solo per la superficie che, in base allo strumento urbanistico vigente, risulta essere necessaria per la volumetria dell'edificio, mentre costituisce area fabbricabile distinta e separata quella relativa alla volumetria residua.

Articolo 4

Aree divenute inedificabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Il contribuente non può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano state, con provvedimento formale, classificate come inedificabili.

Articolo 5

Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;

b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;

c) della copertura;

d) delle scale.

2. Per ottenere l'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, gli interessati dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, indicando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio. E' fatta salva la facoltà del comune di verificare del contenuto della dichiarazione anche mediante perizia dell'ufficio tecnico comunale.

3. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Articolo 6

Validità dei versamenti dell'imposta

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Articolo 7

Presentazione della dichiarazione

*(D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 53 e
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 174)*

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui siano previste riduzioni di imposta ad eccezione della riduzione per abitazione principale quando la stessa coincida con la residenza.

2. Permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

3. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta.

4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con affissione di appositi manifesti.

Articolo 8

Modalità dei versamenti - Differimenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- c) con modello F24.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, o nel caso di calamità naturali formalmente accertate dalle autorità competenti.

3. Il versamento non è dovuto qualora l'ammontare dell'imposta calcolata per l'intero anno solare, oltre a eventuali sanzioni e/o interessi, risulti inferiore ad € 3,00.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 9

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

CAPO III COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Articolo 10

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, è previsto un compenso incentivante al personale addetto alla gestione dell'imposta comunale sugli immobili, pari all'1% (unopercento) degli accertamenti dell'imposta comunale sugli immobili, effettivamente riscossi nell'anno solare precedente.

2. Le modalità di ripartizione tra i dipendenti interessati e di liquidazione a loro favore degli importi di cui al comma precedente, sono stabiliti con il contratto collettivo decentrato integrativo.

CAPO IV SANZIONI - RIMBORSI

Articolo 11

Sanzioni ed interessi.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. L'ammontare delle sanzioni tributarie è stabilito dal seguente prospetto:

VIOLAZIONE	SANZIONE
a) omessa e infedele denuncia ove dovuta	100% della differenza tra l'imposta dovuta e l'imposta pagata, con un minimo di € 51,65
b) Omesso, tardivo, parziale versamento	30% della differenza tra l'imposta dovuta e l'imposta pagata
c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	€ 51,65
d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	€ 51,65

2. Le sanzioni di cui al punto a) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

3. Sulle somme dovute si applicano gli interessi moratori calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili nella misura di 3 (tre) punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale

4. L'importo minimo sotto il quale non emettere avviso di accertamento è di € 12,00 sul totale di ogni avviso comprensivo degli accessori di legge.

5. Ai provvedimenti di accertamento verranno addebitate le spese di notifica per l'importo effettivamente pagato.

Articolo 12 Rateizzazioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Sulle somme per cui è stata concessa una rateizzazione si applicano gli interessi calcolati giorno per giorno nella misura prevista dal comma 3) del precedente articolo.

Articolo 13 Rimborso

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalla normativa, calcolati al momento dell'effettivo rimborso, come previsto dal terzo comma dell'articolo 11.

2. Il rimborso è da effettuarsi a seguito di richiesta presentata dal contribuente contenente i seguenti requisiti:

- a) dati anagrafici;
- b) dati identificativi delle unità immobiliari per cui è richiesto il rimborso;
- c) motivazioni della richiesta;
- d) fotocopie dei versamenti relativi alla maggiore imposta pagata.

3. Il funzionario responsabile provvede alla restituzione di quanto dovuto entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. L'importo minimo per procedere alla liquidazione del rimborso è fissato in € 12,00.

CAPO V NORME FINALI

Articolo 14 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 15 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 16 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Articolo 17
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

=====

Il presente provvedimento è stato adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 del 26.11.1998 e n. 10 del 04.02.1999, pubblicate all'Albo Pretorio rispettivamente il giorno 27.11.1998 ed il giorno 08.02.1999, e vi sono rimaste per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il Comitato Regionale di Controllo ha esaminato le deliberazioni di C.C. n. 44/98 e 10/99 senza formulazione di rilievi nella seduta del 17.02.1999 atti n. 49.

Il presente Regolamento è stato altresì ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Saltrio per 15 giorni consecutivi dal giorno 26.02.1999 al giorno 11.03.1999, ai sensi dell'art. 68 primo comma del vigente Statuto comunale.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 14.02.2002, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 01.03.2002, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo il 11.03.2002 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' stato altresì ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Saltrio per 15 giorni consecutivi dal giorno 19.03.2002 al giorno 04.04.2002, ai sensi dell'art. 68 primo comma del vigente Statuto comunale.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2003, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 03.03.2003, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente Regolamento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, è divenuto esecutivo il 13.03.2003 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.03.2005, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25.03.2005, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente Regolamento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, è divenuto esecutivo il 04.04.2005 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2007, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 27.03.2007, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 07.04.2007, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 9/2007 di approvazione dello stesso.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2008, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18.03.2008, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 28.03.2008, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 6/2008 di approvazione dello stesso.

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2009, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 24.12.2009, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 03.01.2010, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 62/2009 di approvazione dello stesso.
